



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

AZIONE 1 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

ANNUALITÀ 2010

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	1
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE	6
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	6
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	6
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	7
7. CRITERI DI VALUTAZIONE	8
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	9
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI	11
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	12
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	12
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.....	13
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	13
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	14
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO	15
12.1 REVOCA PARZIALE.....	15
12.2 REVOCA TOTALE.....	16
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	16
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	17
15. CONTROLLI.....	17
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	17
17. ITER PROCEDURALE.....	17
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	18

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA

In coerenza con gli indirizzi forniti dagli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2006/144/CE) e dal Piano Strategico Nazionale, e sulla base dell'esperienza già sviluppatasi in Sardegna nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, si ritiene necessario consolidare ed estendere ulteriormente, nella Regione, il metodo di produzione biologica. Quest'ultimo infatti, favorendo un approccio globale e sistemico alla gestione/utilizzazione sostenibile delle risorse, consente processi di innovazione e sviluppo aziendale più significativi e duraturi, rispetto all'attuazione di singoli e specifici interventi agro-ambientali.

L'Azione 1 Agricoltura Biologica concorre in forma diretta al raggiungimento di obiettivi specifici inerenti la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua, la tutela del paesaggio, la riduzione delle emissioni gas ad effetto serra, la tutela della risorsa suolo. Inoltre, la presente Azione può concorrere a favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati, sia per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori che per garantire una valorizzazione dei prodotti e quindi una permanenza autonoma delle aziende sul mercato.

I vantaggi ambientali attesi sono i seguenti:

- Riduzione dell'impatto sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto;
- Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti;
- Riduzione delle emissioni di gas serra a seguito del minor impiego di prodotti chimici di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto);
- Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale;
- Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.

L'obiettivo operativo della Azione è quello di fornire un sostegno economico (pagamento agro-ambientale) alle aziende agricole regionali per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica dalle stesse adottati in conformità e in applicazione del Reg.(CE) 834/2007, che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2092/1991, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio;

NB: Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010. Dopo tale data, i riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.

- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

NB: Tale regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del

premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento(CEE) n. 2092/91 e s.m.i.;
- Regolamento (Ce) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico e s.m.i.;Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agroambientali (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008, concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 – Misura 214 – Pagamenti agroambientali Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008";
- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 recante "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010";
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 1 della Misura 214 per l'annualità 2010. Nello specifico si applicano a:

- domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 - 2013;
- domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 - 2015.

Con la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale presentata al Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009, è stata introdotta la *“procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali”*. La Regione si è impegnata a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei pagamenti informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica. Di conseguenza, durante il periodo d'impegno, gli importi attuali potranno subire aggiornamenti in aumento o in diminuzione, a seguito delle revisioni periodiche che verranno effettuate. L'applicazione della procedura, effettuata per la prima volta nel 2010, ha comportato una proposta di revisione dei pagamenti agro-ambientali applicabile sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

La proposta di modifica è stata notificata alla Commissione Europea nel mese di aprile del 2010. L'entrata in vigore delle modifiche proposte è subordinata alla loro definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per nuovi impegni, i beneficiari dovranno accettare la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali prevista dal Programma di Sviluppo Rurale.

Gli imprenditori agricoli che hanno impegni in corso per il periodo 2008 - 2013 avranno la possibilità, al momento della presentazione della domanda di pagamento per l'annualità 2010, di aderire ai nuovi pagamenti agro-ambientali. In sede di compilazione della domanda di pagamento si avranno quindi due possibilità:

- presentare una domanda con finalità di aggiornamento annuale, mantenendo gli stessi premi previsti nelle tabelle 1 e 2 delle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di aiuto 2008;

oppure

- presentare una domanda con finalità di adeguamento impegno, optando per i premi aggiornati e riportati nelle tabelle 1 e 2 delle presenti disposizioni.

Si fa presente che l'esercizio dell'opzione per i nuovi premi implicherà l'accettazione da parte del beneficiario, della procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali prevista dal Programma di Sviluppo Rurale.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale all'Azione, pari a Euro 80.721.136,00, alla quale dovranno essere sottratte le spese di transizione relative al PSR 2000-

2006 ed il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammissibili per le annualità 2008 e 2009.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura 214.1 del PSR 2007-2013 è così ripartita:

56% di finanziamento pubblico nazionale;

44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'azione è di 5 anni, e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di adesione:

- inizio 18 maggio 2010 e termine 17 maggio 2015, per nuovi contratti 2010;
- inizio 16 maggio 2008 e termine 15 maggio 2013, per contratti sottoscritti nel 2008.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9 "Impegni dei beneficiari".

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale, con priorità ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto, gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che introducano o mantengono il metodo di produzione biologica, come prescritto dal Regolamento (CE) N. 834/2007 e siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere mantenuti per tutto il periodo d'impegno:

1. siano iscritti alla C.C.I.A.A. nell'elenco delle imprese agricole e conducono aziende le cui superfici sono collocate sul territorio regionale;
2. alla data di presentazione della domanda, abbiano presentato la Notifica di attività di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto e all'Autorità Competente Regionale.

Per avvenuta presentazione della Notifica di attività di produzione con metodo biologico, si intende la presentazione in pari data della prima notifica sia all'Autorità Competente Regionale che all'Organismo di Controllo riconosciuto. In caso di presentazione in data diversa ai predetti soggetti della Prima Notifica di attività di produzione, si prende in considerazione ai fini dell'avvenuta presentazione della Notifica, la data ultima di presentazione tra le due.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in due ettari di SAU.

La superficie minima per coltura ammessa a premio è di:

- 0,30 ha per le colture ortive e officinali;
- 0,20 ha per le colture protette;
- 0,50 ha per tutte le altre colture.

Il carico massimo di bestiame consentito è pari a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale .

Il carico di bestiame consentito ai fini del calcolo del premio, è compreso tra un minimo di 0,2 UBA/HA ed un massimo di 1,4 UBA/HA di Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammissibile a premio.

Si fa presente, inoltre, che l'uso comune delle terre per l'attività di agricoltura biologica deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni e nella normativa nazionale in materia.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Azione 1 non possono aderire all'Azione 6 "Produzione Integrata".

Inoltre, non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dall'Azione 2 - "Difesa del suolo", dall'Azione 3 - " Tutela degli habitat naturali e seminaturali", dall'Azione 4 "Tutela della Agrobiodiversità ", e dall'Azione 7 – "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola", con riguardo alle medesime superfici e/o UBA richieste e ammesse a premio.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente azione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale ¹	Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Z.V.N.)	10
	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE	10
	Altre zone	0
Coltura/raggruppamento colturale tra quelle ammissibili a premio che concorrono all'attribuzione del punteggio.	Ortive in pieno campo e protette, Carciofo	9
	Pesco, Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio, Vite per uva da tavola	8
	Olivo, Vite (da vino)	7
	Metodo attribuzione punteggio per coltura/raggruppamento colturale: In prima istanza si prende in considerazione la coltura/raggruppamento colturale prevalente in termini di superficie richiesta e ammissibile a premio tra quelle che concorrono all'attribuzione del punteggio. In subordine, nel caso in cui due o più colture/raggruppamenti culturali abbiano la stessa superficie, verrà attribuito il punteggio più alto tra tali colture/raggruppamenti culturali	

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da parte di tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che alla data di presentazione della domanda fa parte di una Organizzazione di Produttori nel settore dei prodotti biologici.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita Iva.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

¹ A parità di superficie in più zone sarà attribuito un unico punteggio.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede che ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte secondo il seguente ordine:

- Aziende in fase di introduzione del metodo di produzione biologica;
- Aziende in fase di mantenimento del metodo di produzione biologica.

La "fase di introduzione" termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto il periodo di introduzione decorre dalla data di presentazione della prima notifica all'Organismo di Controllo riconosciuto ed all'Autorità Competente regionale nel caso la notifica sia inviata in pari data. Mentre nel caso le date di invio ai due predetti soggetti siano differite, si prende in considerazione, ai fini della decorrenza del periodo di introduzione, la data ultima di presentazione tra le due.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'Attestazione di Conformità dell'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

Il sostegno sarà concesso sotto forma di premio per ettaro/anno così come riportato nelle tabelle 1 e 2.

Nella tabella 1 sono riportati i premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame.

Tabella 1 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in "fase di introduzione" (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento" (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	170,00	140,00
Mais e sorgo	250,00	230,00
Leguminose da granella	160,00	135,00
Erbai	130,00	110,00
Prati avvicendati	130,00	110,00
Carciofo	577,00	481,00
Ortive in pieno campo	576,00	480,00
Ortive protette	600,00	600,00

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in “fase di introduzione” (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento” (€/ha/anno)
Olivo	400,00	320,00
Vite per uva da vino	582,00	485,00
Pesco	900,00	900,00
Agrumi e altri fruttiferi, compreso vite per uva da tavola ed escluso frutta a guscio	630,00	525,00
Oleaginose e proteoleaginose	170,00	140,00
Piante aromatiche e officinali	180,00	144,00

Nella tabella 2 si riportano per la Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammessa a premio, i premi variabili in funzione del carico di bestiame che insiste su tale superficie. La Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale allevato con i metodi biologici.

Per ciascuna specifica realtà aziendale è calcolato il “premio aggiuntivo” spettante per l'allevamento del bestiame allevato con il metodo biologico. Tale calcolo si basa sulla effettiva densità di bestiame aziendale che insiste sulla SFA e viene effettuato applicando il metodo di seguito descritto.

Per le aziende in “fase di introduzione” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di 1 UBA di animali nell'azienda in fase di introduzione pari a 72,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 72,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio).

Per le aziende in “fase di mantenimento” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di 1 UBA di animali nell'azienda in fase di mantenimento pari a 60,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 60,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio).

Tabella 2 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	Da 264,40 a 350,80	Da 242,00 a 314,00
Leguminose da granella	Da 174,40 a 260,80	Da 147,00 a 219,00

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)
Erbai	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Oleaginose e proteoleaginose	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	Da 14,40 a 100,80	Da 12,00 a 84,00

Le superfici destinate all'alimentazione del bestiame aziendale sono ammissibili al “premio aggiuntivo” solamente se il carico su tali superfici espresso come rapporto UBA/ha non è inferiore a 0,2. Il carico massimo ammesso è pari a 1,4 UBA per ettaro di SFA.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto sul metodo di produzione biologica deve assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

1. applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, ed essere idonei ad immettere sul mercato il prodotto certificato biologico;
2. mantenere un carico di bestiame aziendale non superiore a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale compresa quella non richiesta e/o non ammissibile a premio;
3. mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del premio variabile in funzione del carico di bestiame;
4. rispettare, sull'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 (condizionalità) secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura ed è quindi stabilito, per l'annualità 2010, dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2011;
5. rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori

prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e s.m.i, e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B .

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2010, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **17 maggio 2010** (Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio previsto dal Regolamento. Pertanto le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2010** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 giugno 2010** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti a. e b. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica 2010". In tal caso fa fede la

data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti :

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**, ai sensi

dell'articolo 14, comma 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

.Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento o pagamento annuale. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **9 giugno 2010** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e con allegata copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **30 giugno 2010**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica 2010". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di

riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando

sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i, se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno –

Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica ". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A:** Azione 1 - Matrice prodotti/interventi;
2. **Allegato B:** Azione 1 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande – Annualità 2010.